

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1970

recante deroga alla decisione del 5 maggio 1966 per tener conto della particolare situazione del Surinam

(70/551/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, in particolare l'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, conferisce al Consiglio il potere di modificare la decisione del Consiglio del 5 maggio 1966, relativa alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 25 febbraio 1964 ;

considerando che, nel frattempo, rimane d'applicazione la decisione del Consiglio del 5 maggio 1966, modificata da ultimo con decisione del 14 dicembre 1966 ;

considerando che detta decisione riporta gli indumenti delle voci n. 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 nell'elenco A che costituisce l'allegato II di tale decisione ; che tali indumenti, per essere ammessi come prodotti originari, devono essere stati fabbricati a base di tessuti aventi anch'essi la qualifica di « prodotti originari », ovvero filati o tessuti greggi originari di paesi terzi ;

considerando tuttavia che il mantenimento delle esportazioni tradizionali del Surinam giustifica una

parziale deroga alle norme d'origine definite nella decisione del 5 maggio 1966 per gli indumenti delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune ;

considerando che le autorità del Surinam si sono impegnate ad attuare le disposizioni necessarie affinché da questa deroga non consegua una sensibile modificazione delle tradizionali correnti di scambio ;

considerando che, in un primo tempo, occorre adottare la presente decisione per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1971,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni della decisione del Consiglio del 5 maggio 1966, relativa alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, gli indumenti fabbricati nel Surinam, delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune, sono considerati originari alle seguenti condizioni, purché siano stati trasportati direttamente, a norma dell'articolo 5 della decisione del 5 maggio 1966, dal Surinam nella Comunità o nei paesi e territori d'importazione.

Articolo 2

Per beneficiare del regime di cui all'articolo 2 della decisione del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, i prodotti in questione dovranno comportare un minimo del 30 % di valore aggiunto nel Suriram.

Articolo 3

Tale deroga si riferisca ad un importo annuo di 200.000 u.c., calcolato sulla base del prezzo franco fabbrica dei prodotti esportati.

Articolo 4

Spetta alle autorità competenti del Surinam adottare le disposizioni necessarie per il controllo qualitativo e

quantitativo delle esportazioni che possono beneficiare delle misure di cui sopra.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1971 ed è rinnovabile per decisione del Consiglio.

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL